

R.G. Trib. 1294/2023



TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA -SEZIONE LAVORO-

IL GIUDICE

Letto ed esaminato il ricorso che precede proposto da BELLANCA MARIA VINCENZA, cf BLLMVN70P62A089H;

Preso atto di quanto disposto con l'art. 127-bis c.p.c. introdotto dall'art. 3, c. 10 lett. b. D.Lgs. n. 149/2022, a decorrere dal 1.1.2023 e da tale data applicabile ai procedimenti civili pendenti davanti al Tribunale.

Rilevato che ai sensi del citato art. 127-bis, l'udienza civile che non richieda la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice, può essere trattata mediante collegamenti audiovisivi a distanza, con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti.

Rilevato che tale opzione sulle modalità di trattazione è percorribile ove sia espresso il consenso preventivo delle parti o comunque non sia manifestato il dissenso.

Considerato che in via prudenziale e per ragioni di economia processuale è opportuno fissare udienza in remoto – subordinando tale modalità di trattazione al consenso delle parti - a cui è possibile partecipare presentandosi nella stanza virtuale del giudice sul software «TEAMS».

Considerato che il tipo di attività processuale ipotizzabile nel presente procedimento può essere validamente compiuto in remoto senza alcun pregiudizio per il contraddittorio e l'approfondimento delle questioni sottoposte alla cognizione del giudice, salva diversa segnalazione dei difensori;

FISSA

l'udienza di comparizione delle parti per il giorno **30/04/2024 h. 10:30**, in remoto presso l'aula virtuale del giudice attivando il seguente collegamento:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:AI58IQfJM0OiuA8U0D1nqeFfzH2mG5mnp727d_qsls1@thread.tacv2/1670754911590?context=%7B%22Tid%22:%22792bc8b1-9088-4858-b830-2aad443e9f3f%22,%22Oid%22:%22e1e4c431-5a45-41d9-9929-2554576e1748%22%7D

ASSEGNA

a parte ricorrente il termine di giorni **10** dalla comunicazione del presente decreto a cura della Cancelleria per la notifica a parte convenuta dell'odierno decreto e del ricorso.

AVVISA

parte ricorrente di depositare tempestivamente e telematicamente gli atti relativi alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza allegando, in caso di società copia della visura camerale, e, nell'ipotesi di notifica a mezzo PEC ai sensi dell'art 9, co. 1-bis L. 53/1994, il rapporto di trasmissione che è costituito dal *File DatiAtto.xml* oppure con estensione **.msg** oppure **.eml** di cui all'articolo 12, comma 1, lettera e.

ONERA

parte resistente di costituirsi almeno 10 giorni prima dell'udienza fissata, depositando memoria difensiva nella quale dovranno essere esposte, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, tutte le sue difese, in fatto ed in diritto

AVVISA

che ciascuna parte costituita, entro cinque giorni dalla comunicazione, può chiedere che l'udienza si svolga in presenza. Il giudice, tenuto conto dell'utilità e dell'importanza della presenza delle parti in relazione agli adempimenti da svolgersi in udienza, provvede sull'eventuale istanza di trattazione in presenza nei cinque giorni successivi con decreto non impugnabile, con il quale può anche disporre che l'udienza si svolga alla presenza delle parti



che ne hanno fatto richiesta e con collegamento audiovisivo per le altre parti. In tal caso resta ferma la possibilità per queste ultime di partecipare in presenza. Le parti potranno presenziare in remoto dagli studi dei loro difensori.

* * *

In ordine all'istanza con cui i difensori chiedono di essere autorizzati a notificare il ricorso e il presente decreto ad eventuali controinteressati mediante pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del Ministero,

OSSERVA

quanto segue.

Rilevato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, “..., sia con riguardo al lavoro subordinato privato, sia non riguardo al lavoro contrattuale alle dipendenze di amministrazioni pubbliche, risulta consolidato l'orientamento della giurisprudenza della Corte, secondo cui, in presenza di selezioni concorsuali e di contestazioni sulla legittimità del procedimento, solo nel caso in cui il soggetto pretermesso domandi l'accertamento giudiziale del suo diritto ad essere inserito nel novero dei prescelti per il conseguimento di una determinata utilità (promozioni, livelli retributivi, trasferimenti, assegnazioni di sede, ecc.) il giudizio deve svolgersi in contraddittorio degli altri partecipanti al concorso coinvolti dai necessari raffronti, e, pertanto, il giudice, ove riscontri la non integrità del contraddittorio, deve ordinarne l'integrazione nei confronti di tutti i controinteressati; tale integrazione invece non è necessaria quando l'attore non chieda la dichiarazione di inefficacia della selezione e la riformulazione della graduatoria, ma si limiti a domandare il risarcimento del danno, o comunque faccia valere pretese compatibili con i risultati della selezione, dei quali non deve attuarsi la rimozione” (Cass. 988/2017);

considerato che parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni: “*Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa: 1. previo annullamento e/o disapplicazione degli atti di cui in epigrafe, ivi compreso il CCNI nella parte di interesse, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al trasferimento, a far data dall'a.s. 2016/17, in uno degli ambiti della provincia di Agrigento, anche in soprannumero, anche al netto degli accantonamenti di posti in favore dei docenti immessi in ruolo dalla graduatoria degli idonei del concorso 2012; 2. ordinare all'amministrazione intimata di adottare tutti gli atti consequenziali per l'assegnazione negli ambiti richiesti in domanda secondo l'ordine delle preferenze espresse. 3. condannare il Ministero resistente alle spese di giudizio.*”;

ritenuto che, ai fini di una corretta instaurazione del contraddittorio, il ricorso e il presente decreto devono essere notificati a tutti i docenti di scuola primaria che hanno partecipato alla procedura di mobilità straordinaria per l'a.s. 2016/2017 e che hanno ottenuto una sede in un ambito ricompreso nella provincia di Agrigento;

ritenuto che questi ultimi assumono la qualità di parti necessarie del processo e il contraddittorio deve essere integrato nei loro confronti ai sensi dell'art. 102, comma 2, c.p.c;

ritenuto, quanto alle modalità di notificazione ed all'istanza formulata da parte ricorrente di autorizzazione alla notifica mediante pubblicazione del ricorso sul sito web istituzionale del Ministero intimato, che:

- l'art. 151 c.p.c. dispone che il giudice possa d'ufficio prescrivere che la notificazione sia eseguita “*in modo diverso da quello stabilito dalla legge*”;
- l'art. 19 D.lgs. 33/2013, contenente norme sul “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni*”



da parte delle pubbliche amministrazioni in materia di obblighi di pubblicazione”, prevede l’obbligo di pubblicazione sul sito web istituzionale dei “bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l’amministrazione”, al fine di consentirne la massima conoscibilità ai soggetti interessati a partecipare alla procedure concorsuali; ciò è coerente – ad avviso del TAR per il Lazio, ord. 9506/2013 – “con i principi ispiratori della nuova disciplina normativa che, ad avviso del Collegio, sono applicabili a tutte le informazioni relative all’iter concorsuale, ivi comprese le impugnative avverso di esse proposte”;

- inoltre che ai sensi dell’art. 32, co. 1° legge n. 69/ 2009, “*gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati*”;
- alla luce delle coordinate esegetiche sopra tracciate ed avuto riguardo al rilevante numero dei destinatari della notifica, la pubblicazione sul sito internet del Ministero convenuto rappresenta la modalità che meglio è in grado di assicurare la conoscenza dell’atto da parte dei destinatari della notifica, anche in ragione del fatto che la consultazione dei siti telematici è oggi - in concreto - più frequente, immediata ed agevole rispetto a quello alla Gazzetta ufficiale.

P.Q.M.

Visto l’art. 151 cpc

AUTORIZZA

parte ricorrente a provvedere alla suddetta notificazione mediante pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIM dal quale risulti l’autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso, il nome del ricorrente e l’indicazione dell’amministrazione intimata, gli estremi del provvedimento o dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso, nonché l’elenco dei controinteressati, con l’indicazione degli estremi della presente ordinanza e l’avvertimento che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della stessa;

PRESCRIVE

che il MIM resistente:

- non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente provvedimento, l’elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;
- rilasci alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l’avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell’elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un’apposita sezione del sito; in particolare, l’attestazione di cui trattasi recherà, tra l’altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;
- curi, inoltre, che sull’home page del sito venga inserito un collegamento denominato “Atti di notifica”, dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l’elenco nominativo dei controinteressati integrati dall’avviso;

DISPONE

che dette pubblicazioni siano effettuate nel termine di giorni 90 (novanta) dalla comunicazione del presente provvedimento;

Caltanissetta, 20/11/2023

IL GIUDICE
Francesco Bongioanni

